

TI_GERICHTE 52.2001.422 vom 7. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.422

FR: TI_GERICHTE 52.2001.422 du 7 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.422 del 7 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 10

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà in seguito (consid. 5), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni, se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi. La residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha, in effetti, voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e, per ragioni pratiche, ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 segg.). Se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b). 3. In concreto, come ha rettamente rilevato il Consiglio di Stato, il fatto che _____ fosse irreperibile, non significa che egli avesse notificato la sua partenza per l'estero che, per di più, non ha mai sottoscritto. Ferme queste premesse, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, rilevando che l'insorgente, siccome da tempo domiciliato in Svizzera, sapeva quali erano i suoi obblighi circa la proroga del termine di controllo dello stesso e che, pertanto, il suo comportamento non faceva altro che confermare che egli aveva lasciato il territorio elvetico durante almeno sei mesi. Il Governo ha pure dato particolare evidenza al fatto che il gerente dell'albergo di _____ non aveva più visto l'insorgente da circa un mese e che la moglie del ricorrente aveva dichiarato telefonicamente a un agente della Polizia comunale di _____ che suo marito abitava in Italia ed alloggiava ogni tanto presso di lei. 4. 4.1. Il 12 marzo 1999 l'URS ha convocato il ricorrente, affinché presentasse il suo permesso di domicilio e il suo passaporto, sollecitandolo nuovamente il 6 luglio 1999 e il 13 gennaio 2000. A tutti questi scritti, inviati al domicilio di _____ di sua moglie, l'insorgente non ha dato riscontro, mentre va osservato che l'avviso di scadenza del permesso C, inviato a _____ il 3 gennaio 2000 all'indirizzo di _____, è stato retrocesso all'URS in quanto l'interessato aveva da tempo traslocato. Il 2 marzo 2000, l'URS ha quindi chiesto alla Polizia cantonale di

verificare se _____ avesse lasciato il territorio cantonale ("se sì, per dove e quando"), precisando che il ricorrente aveva abitato dall'1.4.98 al 15.1.99 a _____ in via _____, dall'1.2.99 al 31.3.99 ad _____ presso l'albergo _____, e che l'1.4.99 si era trasferito presso il _____ a _____, dove il responsabile dell'esercizio pubblico non lo vedeva più da circa un mese, nonostante la presenza dei suoi effetti personali in camera. L'URS ha pure sottolineato che _____ non si era più visto dal 15.7.99, dopo che si era presentato ai suoi sportelli, promettendo di cercare un appartamento confacente e di tornare per portare uno scritto per spiegare i motivi per cui non aveva un'abitazione fissa. Dando seguito alla richiesta dell'URS, il 6 marzo 2000 la Polizia cantonale ha accertato che: "Da informazioni assunte l'_____ abita saltuariamente dalla ex moglie _____ a _____ in via _____. Preso contatto con quest'ultima, è stata resa edotta sulla situazione ed invitata ad avvertire il marito appena lo vede sul da farsi". Il 9 luglio 2001 il municipio di _____ ha preavvisato negativamente la proroga del permesso di domicilio del ricorrente, rilevando, tra l'altro, che egli non era più affiliato a una cassa malati dal 31.12.2000 e che, nel febbraio 2001, la Polizia comunale di _____ aveva interpellato telefonicamente _____, la quale aveva dichiarato che suo marito risiedeva in Italia e alloggiava ogni tanto a _____. 4.2. Ora, sulla scorta delle premesse emergenze, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che _____, dal 10 marzo 2000 al 19 gennaio 2001, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi. In altre parole, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non dimostrano l'assenza semestrale all'estero dell'interessato. Certo, il ricorrente si è reso troppe volte irreperibile, omettendo di dar seguito alle convocazioni dell'URS. Come se non bastasse, egli non ha richiesto tempestivamente la proroga del termine della sua autorizzazione di domicilio. D'altra parte, l'avviso di scadenza del suo permesso C del 3 gennaio 2000 è stato retrocesso all'URS in quanto l'interessato non abitava più a _____ e tale fatto era conosciuto dall'autorità, la quale aveva inviato diversi scritti di convocazione del ricorrente a _____ presso la figlia _____ (v. scritti 12 marzo e 6 luglio 1999, 13 gennaio 2000 dell'URS nonché la richiesta del 2 marzo successivo alla Polizia cantonale). Tali indizi non significano tuttavia che _____, nel periodo preso in considerazione dal Governo a fondamento del proprio giudizio, si trovasse prevalentemente all'estero. Tanto meno le informazioni raccolte dalle diverse autorità presso la moglie del ricorrente: dal rapporto di esecuzione della Polizia cantonale del 6 marzo 2000 risulta soltanto che _____ abitava saltuariamente la moglie, mentre dal preavviso 9 luglio 2001 del municipio di _____ si evince, per quanto qui interessa, che la consorte dell'insorgente avrebbe dichiarato alla Polizia comunale di _____, del resto telefonicamente, che egli abitava in Italia. Non è dato tuttavia sapere a partire da quando. Ancor meno dalla dichiarazione di _____, responsabile del _____, allegata all'istanza del 5 gennaio 2001, il quale confermava la presenza di _____ a _____ dal 4 aprile 1999. E' vero che tale dichiarazione non è datata; d'altra parte, ciò non significa ancora che l'interessato non fosse presente sul territorio elvetico dopo il marzo 2000. In sostanza, gli atti di causa si rivelano insufficienti per pronunciarsi nel merito. 5. In simili circostanze si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda ad accertare ancora una volta se siano adempiuti tutti i requisiti di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Essa verificherà se _____ ha effettivamente risieduto all'estero dal 10 marzo 2000 al 19 gennaio 2001. Il Governo provvederà in questo senso ad interrogare l'interessato, sua moglie e _____. Valuterà inoltre l'incidenza delle dichiarazioni prodotte in questa sede

rilasciate da diverse persone, e acquisirà agli atti, se necessario, la notifica delle presenze dell'interessato presso l'Albergo _____ di _____. E' vero che il ricorrente poteva notificare i diversi mezzi di prova e versare agli atti la documentazione in precedenza, senza attendere di adire questo Tribunale, ma è altrettanto vero che l'Esecutivo cantonale non poteva rinunciare in tutti i casi ad esperire un'istruttoria per i motivi esposti in precedenza. 6. Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61, 64, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 6 novembre 2001 (n. 5228) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato nei considerandi. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.